L' entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 ha comportato
una parziale Revisione della normativa in tema di
controlli e verifiche degli apparecchi di sollevamento



Riordino in unico provvedimento disposizioni del

D.P.R. 547/55; D.P.R. 164/56; D.M. 12 Settembre 1959.

Altre disposizioni previste dal D.P.R. 24 Luglio 1996 n.

459 e s.m.i. "Direttiva Macchine"



Si può affermare che il D.Lgs. 81/08 da un lato ha confermato le disposizioni dei vecchi decreti dall'altro ha introdotto innovazioni riguardanti compiti e responsabilità i cui destinatari sono gli utilizzatori degli apparecchi di sollevamento



DEFINIZIONE DI APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO:

Secondo la UNI ISO 4306 – 1 è un "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e manovrare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".

Si distingue quindi, il campo degli APPARECCHI da quello degli IMPIANTI di sollevamento, quali ascensori e montacarichi, oggetto di un quadro normativo distinto.



A titolo esemplificativo sono pertanto di interesse:

- GRU A TORRE
- GRU A PONTE, A CAVALLETTO
- GRU A PORTALE
- GRU SU AUTOCARRO, AUTOGRU'
- GRU A BANDIERA
- ARGANI, PARANCHI



I controlli in capo all'utilizzatore / progettisti luoghi di lavoro:

Già dall'analisi del Titolo I, "principi comuni", art. 15 comma 1, Lett. z) del D.Lgs. 81/08 si sottolinea l'importanza della manutenzione quale attività a salvaguardia della sicurezza durante l'utilizzo di impianti e attrezzature di lavoro.

z) Misure generali di tutela sono:La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti



I controlli in capo all'utilizzatore / progettisti luoghi di lavoro:

Di non minore importanza la conferma contenuta nell' art. 22, del D.Lgs. 81/08 "Obblighi dei Progettisti": Il tecnico incaricato deve scegliere macchine ed impianti adatti per lo svolgimento dell'attività prevista.

Art. 22: "I Progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti, rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia".



I controlli in capo all'utilizzatore / progettisti luoghi di lavoro:

E' evidente che il tecnico incaricato della progettazione di una unità produttiva (es. cantiere edile) dovrà prestare attenzione all'insieme delle problematiche emergenti successive alla messa in funzione di macchine ed impianti.



I controlli in capo all'utilizzatore / progettisti luoghi di lavoro:

Il Titolo II- Luoghi di Lavoro -, art. 64, comma 1, Lett. c) riprende l'argomento della manutenzione: Il Datore di Lavoro deve GARANTIRE la <u>regolare</u> manutenzione dei luoghi di lavoro e degli impianti.

Lett. c) I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;



I controlli in capo all'utilizzatore / progettisti luoghi di lavoro:

L'uso del termine "regolare" indica un preciso impegno a garantire, a intervalli definiti nel tempo, l'intervento manutentivo. Evitare la "chiamata al bisogno" in caso di guasto od anomalia. Il Datore di lavoro deve intervenire tempestivamente in caso di difetto al fine di ripristinare le corrette condizioni di funzionamento.



LA CONFORMITA':

La parte che interessa più da vicino è il Titolo III del D.lgs 81/08: Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

Gli apparecchi di sollevamento rientrano nel Titolo III in base alla definizione di cui all'art. 69 ai contenuti dell'art. 70, 71 e rinvii agli allegati V, VI, VII.



LA CONFORMITA':

L'art. 70 distingue fra attrezzature CE ed ante CE.

Attrezzature CE conformi se rispettano le direttive comunitarie.

Attrezzature ante CE conformi se rispettano i requisiti generali di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08



LA CONFORMITA':

Nel caso delle gru a torre, il richiamo ad un regime pituttosto che all'altro può comportare conseguenze sostanziali; es:

Macchine ante CE: funi con coeff. Sicurezza 6 (ex DPR 547/55)

GRU CE (ex all. I DPR 459/96) coeff. Sicurezza 5

Differenze nei rapporti di avvolgimento sui tamburi, diametri pulegge ecc. non sempre superabili con adattamenti



I CONTROLLI:

L'ART 71 COMMA 3, pone al D.L. l'obbligo di adottare misure tecniche/organizzative al fine di evitare che ogni attrezzatura di lavoro sia utilizzata non in conformità alle condizioni previste

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'ALLEGATO VI.



I CONTROLLI:

L'ART 71 COMMA 3, non fa distinzione fra prodotto ante CE e conformi alle Direttive Comunitarie.

Si fa anche riferimento all'allegato VI:

Al Punto 3 all. VI, è presente una sezione dedicata in modo specifico alle attrezzature destinate a sollevare carichi



I CONTROLLI:

Nella sezione sono stati ripresi diversi articoli di norme precedenti applicabili a svariate situazioni quali accessori di sollevamento, utilizzo apparecchi di sollevamento per sollevare persone, carichi ecc.



I CONTROLLI:

Per quanto ci riguarda, di interesse è quanto previsto al punto 3.1.2: Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.



I CONTROLLI:

Si riprende l'obbligo ex art. 179 DPR 547/55 ma la nuova formulazione riguarda tutte le attrezzature (non solo le gru) e pertanto risulta applicabile anche agli accessori di sollevamento utilizzati sottogancio.



I CONTROLLI:

La tematica dei controlli è ripresa anche dall'art. 71 Comma 8 Punto 1

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;



I CONTROLLI:

In questo ambito rientrano sicuramente le GRU A TORRE PER L'EDILIZIA: caratteristiche del suolo, presenza linee elettriche, stabilità del piano di appoggio, mantenimento nel tempo condizioni di stabilità ecc.

Il disposto ha quindi lo scopo di evidenziare per tempo la presenza di anomalie e/o difetti, comunque prima della messa in esercizio.

Il D. L. dovrà quindi avvalersi di personale con livello di formazione (generale e specifico) in grado di effettuare le valutazioni richieste.



I CONTROLLI:

La tematica dei controlli è ripresa anche dall'art. 71 Comma 8, Punto 2

- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
- 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
- 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

I CONTROLLI:

Ancora più stringenti tali disposizioni pongono l'obbligo di effettuare controlli periodici al fine di evitare situazioni pericolose. L'indicazione di quando fare i controlli è demandata alle indicazioni del fabbricante, linee guida, buone prassi, ecc.



I CONTROLLI:

 Tipologia dei controlli e delle verifiche previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 riguardanti gli apparecchi di sollevamento

Tipologia di controllo/verifica	Soggetto incaricato	Periodicità	Riferimento alla norma
Funi e catene delle attrezza- ture	Personale competente	Trimestrale o secondo indica- zione specifica del costruttore	Allegato VI, punto 3.1.2.
Controllo iniziale	Personale competente	Dopo una nuova installazione o montaggio	Art. 71, comma 8, punto 1
Controlli periodici	Personale competente	Fissata dal costruttore o da norme di buona tecnica o da codice di buona prassi	Art. 71, comma 8, punto 2
Controlli straordinari	Personale competente	Dopo eventi eccezionali	Art. 71, comma 8, punto 2
Verifiche periodiche	Organo di vigilanza	Variabile	Art. 71, comma 11, e Alle- gato VII



I CONTROLLI STRAORDINARI:

Si fa riferimento alle:

- UNI ISO 9927-1 anno 1995 e
- UNI ISO 9927-3 anno 2005

Le norme introducono la categoria dei controlli straordinari



I CONTROLLI STRAORDINARI:

Controlli da associare ad es. a:

- Eventi meteorici di forte intensità
- Sollevamenti anomali
- Lunghi periodi di inattività

I controlli eseguiti da personale competente devono essere documentati per iscritto e conservati per almeno tre anni



I CONTROLLI STRAORDINARI:

Nel caso delle attrezzature di sollevamento mobili o trasferibili (Gru a torre, piattaforme, autogrù) usate al di fuori della sede produttiva, deve essere presente un documento attestante l'esito positivo dell'ultimo controllo effettuato.



LE VERIFICHE DELL'ORGANO DI VIGILANZA:

L' Art. 71 Comma 11 del D.Lgs 81 prevede che tutti gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg. Siano sottoposti a verifiche periodiche da parte dell'INAIL o dell'ASL



LE VERIFICHE DELL'ORGANO DI VIGILANZA:

Doppio regime:

-I controlli predisposti dall'utilizzatore

- Le verifiche richieste dall'utilizzatore ed effettuate dall'organo di vigilanza



LE VERIFICHE DELL'ORGANO DI VIGILANZA:

Il D.Lgs 81 rispetto al passato effettua una prima distinzione degli apparecchi in base all'anno di costruzione ed una seconda in base al settore di impiego



Periodicità delle verifiche dell'organo di vigilanza secondo l'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008

Riferimento di norma D.Lgs. 81/2008 Art. 71, comma 11 Allegato VII Verifiche periodiche di alcune attrezzature di lavoro da parte dell'Organo di Vigilanza

Tipologia di attrezzatura Apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg

Tipologia di apparecchio di sollevamento

di tipo fisso

mobili o trasferibili

Settore d'impiego costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

altri settori

costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

altri settori

Età della macchina (anni)

< 10 > 10

< 10 > 10

< 10 > 10

Età della macchina (anni)

2

1

2

1

1

LE VERIFICHE DELL'ORGANO DI VIGILANZA:

E' il DL assieme al RSPP e RLS che determina l'effettivo settore di impiego di un apparecchio.

Il settore di impiego può non coincidere con il codice ATECO dell'impresa.

(Indicazioni del Coordinamento tecnico delle Regioni)



LE NORME DI BUONA TECNICA SUI CONTROLLI:

Il DL deve quindi predisporre controlli ordinari e straordinari.

Il D.Lgs. Rimanda gli aspetti di dettaglio dei controlli alle norme di buona tecnica ed a quanto stabilito dal costruttore: Es. Norma UNI 9927-1



LE NORME DI BUONA TECNICA SUI CONTROLLI:

Tipologia delle ispezioni previste dalla norma UNI ISO 9927-1					
Tipologia di ispezione	Soggetto incaricato	Periodicità	Riferimento alla norma UNI ISO 9927-1		
Prima dell'uso	Gruista	Giornaliera	Punto 4.		
Regolare	Tecnico esperto	Annuale	Punto 5.1.		
Completa	Ingegnere esperto	Variabile	Punto 5.1.		



LE NORME DI BUONA TECNICA SUI CONTROLLI:

Esito delle ispezioni previste dalla norma UNI ISO 9927-1

Esito delle ispezioni previste dalla norma olvi iso 3327-1						
Tipologia di ispezione	Azioni	Documento	Contenuto			
Prima dell'uso	1		Accertamento della regolarità di fun- zionamento generale dell'apparecchio e della efficienza dei dispositivi di sicurezza			
Regolare	Ispezione visiva e funzionale sen- za che sia necessaria l'effettua- zione di indagini approfondite	Resoconto del tecnico esperto	Accertamento della regolarità di fun- zionamento generale dell'apparecchio e delle singole componenti e dispositivi; nel caso di accertamento di anomalie/ difetti segnalazione all'ingegnere esperto			
Completa	Ispezione visiva e funzionale con l'esecuzione di indagini ap- profondite, anche di natura strumentale e con l'eventuale smontaggio di alcune parti		Accertamento della presenza di ano- malie e/o difetti riguardanti le compo- nenti strutturali, i meccanismi e i dispositivi; formulazione del giudizio d'idoneità o definizione delle azioni di ripristino/ modifica da intraprendere			



LE NORME DI BUONA TECNICA SUI CONTROLLI:

I VERIFICATORI:

La UNI 9927 – 1 individua due figure fondamentali di riferimento quelle del:

- TECNICO ESPERTO
- INGEGNERE ESPERTO

quali persone ADDESTRATE ESPRESSAMENTE attraverso una formazione TEORICO/PRATICA documentata nel dettaglio.



LE NORME DI BUONA TECNICA SUI CONTROLLI:

I VERIFICATORI:

Non è possibile basarsi sulla sola esperienza acquisita "sul campo".

Al TECNICO ESPERTO si chiede di individuare se la macchina stia deviando dalle condizioni appropriate di funzionamento.

All'INGEGNERE ESPERTO si richiedono conoscenze e competenze specialistiche in grado di valutare in modo globale le condizioni di sicurezza dell'apparecchio



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO: Controlli e Verifiche

LE NORME DI BUONA TECNICA SUI CONTROLLI:

I VERIFICATORI:

L' INGEGNERE ESPERTO si dovrà assumere la responsabilità di attestare, anche se per un determinato periodo temporale, del funzionamento in sicurezza della macchina.



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO: Controlli e Verifiche

LE NORME DI BUONA TECNICA SUI CONTROLLI:

LE ISPEZIONE DELL'APPARECCHIATURA:

La UNI 9927 definisce:

ISPEZIONE REGOLARE: Almeno una volta l'anno (periodicità indicativa) eseguita dal Tecnico Esperto.

ISPEZIONE COMPLETA: Riservata all'INGEGNERE ESPERTO (non indicata la periodicità)



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO: Controlli e Verifiche

LE NORME DI BUONA TECNICA SUI CONTROLLI:

LE ISPEZIONE DELL'APPARECCHIATURA:

La UNI 9927 prevede l'obbligo di una registrazione scritta dell'attività eseguita in sintonia con il D.Lgs.81/08:

Al TECNICO ESPERTO spetta di dettagliare quanto osservato.

L'INGEGNERE ESPERTO tira le conclusioni sulla possibilità o meno di funzionamento. Esclusività di giudizio.



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Legislazione di riferimento

- D.Lgs 81/08 s.m.i.
- D.P.R. 459/94 (Dir. macchine)
- D.lgs. 359/99
- **D:Lgs** 27 gennaio 2010 , n. **17** .

Norme tecniche

UNI-EN 280
Ponti sviluppabili.
UNI-EN 12999
Gru caricatrici per autocarro.
UNI EN 1459
Carrelli braccio telescopico
UNI EN 12159 – 12158
Ascensori e montacarichi da cantiere
UNI EN varie per gru a torre

Enti di riferimento:

- INAIL (ex ISPESL) denuncia prima messa in servizio)
- Az.USL Verifiche periodiche



DOCUMENTAZIONE

- 1 LIBRETTO ENPI/ISPESL oppure DICHIARAZIONE "CE" con DENUNCIA ALL'ISPESL (di messa in servizio)
- 2- LIBRO USO E MANUTENZIONE
- 3 REGISTRO DI CONTROLLO
- 4 FORMAZIONE OPERATORI (D.Lgs 81/08)
- 5 RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA
- 6 VERBALE DI VERIFICA PERIODICA




VALUTAZIONI IN CANTIERE

- 1 CONDIZIONI VISIVE STRUTTURA DELL'APPARECCHIO
- 2 PROTEZIONI CONTRO RISCHI DI SCHIACCIAMENTO (dovuti al movimento dell'apparecchio)
- 3 VERIFICA TRIMESTRALE FUNI/CATENE (compilazione)
- 4 INDICAZIONI DI MANOVRA (comprensibili)
- 5 SICUREZZA DEL GANCIO
- 6 IDONEITA' PIANO DI APPOGGIO
- 7 VALUTAZIONE EVENTUALI RISCHI DI INTERFERENZA (con altre gru, ostacoli fissi, linee elettriche)



GRU INTERFERENTI

Distanze minime da rispettare tra gru e ostacoli (linee Guida Ispesl (LinGui359)





GRU INTERFERENTI

L'Allegato VI al D.Lgs. 81/08 punto 3.2.1 ha precisato che:

Qualora per il sollevamento siano necessarie due o più attrezzature (gru) e queste siano installate in modo che i loro raggi di azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra carichi e/o gli elementi delle stesse gru (braccio- controbraccio)

Es. dispositivi automatici e/o procedure



INDICAZIONI OPERATIVE ISPESL (linee guida)

Calcolare i basamenti della gru al fine di assicurarne la stabilità

Adottare tutte le necessarie cautele per una corretta imbracatura ed il successivo sollevamento dei carichi

Effettuare la necessaria manutenzione periodica ai dispositivi di frenatura



INDICAZIONI OPERATIVE ISPESL

Organizzare le lavorazioni in modo da limitare le interferenze sia in fase di lavoro che di inattività

Programmare le fasi di movimentazione carichi in modo da evitare la contemporanea esecuzione tra apparecchi interferenti e comunque stabilire un regolamento di precedenze



SOSPENSIONE USO DELLA GRU

ELENCO NON ESAUSTIVO:

- → In caso di forte pioggia o pioggia persistente
- → Forte vento (velocità vento prossime a 72 Km./h)
- → In caso di neve
- → In caso di gelo
- → In caso di nebbia



Il punto 3,2,8 Allegato VI al D.Lgs. 81/08 ha ripreso l'abrogato art. 58 del D.P.R. 164/56: "Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature"



Nonostante il progresso e la tecnologia il disposto è stato ripreso a causa dell'elevato numero di incidenti per caduta di materiali dall'alto dovuto a varie cause fra le quali la competitività, la necessità di ridurre tempi e costi



E' bene ricordare che le forche ordinarie e che si trovano usualmente nei cantieri sono attrezzature costruite solo per scaricare i materiali dagli autocarri a terra e ne è vitato l'uso al di sopra di 1,5 ml. dal suolo



Inoltre, i produttori dei materiali, per ridurre i costi usano bancali a perdere di scarsa qualità, dubbia resistenza che in caso di sollevamento spesso si danneggiano causando caduta di materiali per:

- Sbilanciamento del carico
- spostamento del baricentro della forca
- rottura vera e propria del pallet



SOLUZIONI:

Forca con gabbia: costituita da una forca con una gabbia incernierata

Forca con rete: La rete dall'alto verso il basso racchiude il carico



SOLUZIONI:

- Cesta con base staccabile: Si posiziona il pallet sulla base, la cesta è sempre già attaccata alla gru
- Cassone metallico inforcabile: con rete laterale e lato apribile per introdurre il materiale
- > Altri dispositivi



GESTIONE DEI SOLLEVAMENTI IN QUOTA SOLUZIONI:

➤ Utilizzo di forca di sollevamento conforme UNI EN 13155:2007 e dispositivo di presa secondario: è possibile sollevare in quota pallets non conformi alla UNI EN ISO 445:2001 e alla UNI EN (monouso, non 13155:2007 reggettato, senza involucro termoretraibile ecc.) purchè si utilizzi una forca idonea al sollevamento in quota superiore a 2,00 ml, conforme alla UNI EN 13155:2007 (con dispositivo di ritenuta, con baricentro arretrato) e un dispositivo di presa secondario (involucro tessile, gabbia, rete ecc. che racchiuda materiale e pallet anche sul fondo) adatto al



SOLUZIONI:

- Utilizzo di forca di sollevamento conforme UNI EN 13155:2007 e di pallet riutilizzabile conforme alla norma UNI EN ISO 445:2001. (Possibile sulla base di lettura incrociata di più norme UNI):



>- UNI EN ISO 445:2001 – Pallets per la movimentazione ed il trasporto merci

- UNI EN 13155/2007 - Sicurezza attrezzature amovibili di presa del carico

- UNI EN 11066:2003 – Pallet di legno riutilizzabile personalizzato



SOLUZIONI:

Si può quindi sollevare in quota con forca conforme alla UNI EN 13155:2007 dotata di dispositivo di ritenuta primario a condizione che:

- I pallets siano costruiti per essere utilizzati in quota
- Il carico sia identificato come unitario (reggettato e con involucro termoretraibile)



SOLUZIONI:

- La forca abbia il dispositivo ritenuta primario
- Il personale sia addestrato ed informato
- Non si transiti con il carico sopra i luoghi di passaggio
- Vi sia una attività di controllo del CSE



Forca conforme norma UNI 13155





Carico unitario





CARICO UNITARIO SECONDO IL PUNTO 5.2.5.5 UNI EN 13155:2007


IL CARICO NON DEVE ESSERE DANNEGGIATO.

carico reggiato con regge incrociate carico avvolto in

plastica (involucro

termoretraibile)

carico pallettizzato con pallet conforme a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 445:2001





Circolare ENPI 2 Aprile 1970 n. 12

Sono i comuni, organi che rilasciano il titolo edilizio che hanno l'obbligo di Vietare l'uso di gru che possono costituire pericolo per i passanti



Art. 675 del Codice Penale.

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.



SOLLEVAMENTO PERSONE IN QUOTA

Concetto di eccezionalità Punto 3.1.4 allegato VI del D.Lgs 81/08

Solo quando si tratti di situazioni di emergenza

Per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti od organizzare salvataggi

Operazioni necessarie e legate alla specificità del sito o contesto lavorativo per le quali altre attrezzature disponibili non garantiscono maggiore sicurezza



FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO Obblighi del Datore di Lavoro - Art. 71 Comma 7)

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie Affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.



NORMA UNI-ISO 9926 - ADDESTRAMENTO OPERATORI

Operatori di almeno 18 anni di età

Si deve tenere conto dei seguenti aspetti:

Fisico:

- vista, udito, assenza vertigini quando si opera in altezza
- assenza di disturbi Infermità
- assenza disturbi da droga od alcol

Psicologico:

- comportamento sotto stati di tensione
- equilibrio mentale
- senso di responsabilità



ACCORDO STATO REGIONI DEL 22.02.2012

Corsi teorico pratici con verifica apprendimento finale per utilizzo di:

- GRU A TORRE
- PIATTAFORME ELEVABILI
- AUTOGRU'
- GRU SU AUTOCARRO
- CARRELLI ELEVATORI CON CONDUCENTE A BORDO
- MACCHINE MOVIMENTO TERRA
- TRATTORI AGRICOLI

